Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 6 febbraio 1928 - ANNO VI — Numero 30

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza. — *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Cassa nazionale di previdenza e Società « Dante Alighieri »: 46ª estrazione del prestito a premi.

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor dottor Don José Matos, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere con le quali viene accreditato presso questa Real Corte nella qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Guatemala, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 410.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2707.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei Comuni aggregati a Venezia ed a Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei Comuni aggregati a Venezia e a Trento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 411.

LEGGE 14 luglio 1927, n. 2709.

Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè del protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè al Protocollo relativo all'Accordo stesso.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla stessa data del processo verbale che constata l'effettuato deposito, da parte di tutti gli Stati contraenti, delle rispettive ratifiche alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 e all'Accordo addizionale di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Protocole.

Le *Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche*, consent, sous la condition résolutive de l'entrée en vigueur de la Convention du 6 avril 1922 concernant le transfert des créances et des dépôts de la gestion de la Caisse d'Epargne à Vienne, et de l'Accord additionel à cette Convention, signé en date d'aujourd'hui, à ce que les titres de la dette d'avant guerre non gagée, à transférer d'après l'article 9, paragraphe 2 de la Convention et l'article II, paragraphe 2 de l'Accord soient englobés, après la signature du présent Protocole, dans les blocs nationaux des titres de la dette d'avant guerre non gagée des Etats respectifs, tout en demeurant dans la propriété et dans la possession de la Caisse d'Epargne Postale de Vienne jusqu'à l'exécution de la Convention et de l'Accord susdits.

Le présent Protocole, qui est accepté par tous les autres Etats signataires de la Convention et de l'Accord, sera communiqué aux soins du Gouvernement Italien à la Commission des Réparations.

Fait à Rome le 23 février 1925, en français, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour:

L'Autriche: LOTHAIRE EGGER.
L'Italie: BENITO MUSSOLINI.
La Pologne: ZBIGNIEW SMOLKA.
La Roumanie: AL. EM. LAHOVARY.
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: MILORAD STRAZNICKY.
La Tchécoslovaquie: ANTONIN PAPIRNIK, BOHUMIL VLASAK.

Accord additionnel à la Convention signée à Rome le 6 avril 1922 entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume Serbe-Croate-Slovène et la Tchécoslovaquie, concernant le transfert des créances et des dépôts de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale à Vienne.

La République d'Autriche, le Royaume d'Italie, la République Polonaise, le Royaume de Roumanie, le Royaume des Serbes-Croates-Slovènes et la République Tchécoslovaque, ayant reconnu l'opportunité d'apporter certaines modifications à la Convention du 6 avril 1922 concernant le transfert des créances et des dépôts de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale à Vienne, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. Lothaire Egger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. Benito Mussolini, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Polonaise:

M. Zbigniew Smolka, Juge près la Cour Suprême Administrative de Varsovie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Al. Em. Lahovary, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Milorad Straznicky, Professeur à l'Université de Zagreb;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Antonin Papirnik, Chargé d'Affaires a. i. de la République Tchécoslovaque près S. M. le Roi d'Italie, et

M. Bohumil Vlasak, Ministre Plénipotentiaire et Chef de Section au Ministère des Finances Tchécoslovaques.

Lesquels, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article I.

A) Au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention du 6 avril 1922 on ajoute les dispositions suivantes:

Dans le cas et en tant que les séquestres des Gouvernements de la Belgique, de la France et de la Grande Bretagne sur les créances de la Caisse d'Epargne Postale de Vienne ne seraient pas levés, la Caisse d'Epargne Postale de Vienne remettra aux Etats intéressés d'après la disposition de l'article II du présent Accord, au lieu des créances respectives, y compris les intérêts éventuels, les obligations prévues par le paragraphe 12 de la loi fédérale autrichienne du 16 juillet 1921 (Bulletin des lois, n. 393).

Ces obligations seront diminuées des sommes qui ont été employées aux acquittements des avoirs auprès de la Caisse d'Epargne Postale appartenant aux ressortissants des Pays étrangers qui avaient été ennemis par rapport à l'ancien territoire de l'Empire d'Autriche, à savoir:

a) 52,563 francs français (dettes envers des ressortissants français);

b) 5,790 livres sterling, augmentées des intérêts à payer à l'Office de vérification et de compensation (dettes envers des ressortissants anglais et italiens).

Pour la créance indiquée sous lettre *f*), la Caisse d'Epargne Postale remettra aux Etats intéressés les valeurs respectives qu'elle a reçues de la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que la créance indiquée sous lettre *g*) est comprise dans celle indiquée sous lettre *d*); c'est pourquoi elle n'a pas raison de figurer dans la liste des créances.

Le dépôt indiqué sous lettre *i*) se trouve actuellement auprès de la Banque de Bruxelles.

B) - Le paragraphe 6 de l'article 9 de la Convention susdite est substitué par le suivant:

6°) enfin une somme de 12,500,000,000 couronnes autrichiennes (1,250,000 schillings autrichiens), payable aux Etats visés à l'article II, n. 6 suivant, dans leur monnaie nationale au cours du change moyen pour chèque de la monnaie respective à la bourse de Vienne au 1er décembre 1924.

La Caisse d'Epargne Postale payera cette somme, en observant les dispositions établies dans l'article II, n. 6 suivant:

a) pour 4 milliards et demi (450,000 schillings autrichiens) deux mois après l'entrée en vigueur de la Convention susdite et du présent Accord et:

b) pour le reste simultanément au transfert définitif des blocs d'avoirs, mais pas plus tôt qu'un an après le payement de la première somme.

Article II.

L'article 10 de la Convention susdite est substitué par le suivant:

1°) Les créances et les dettes résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les diverses administrations postales des Etats nationaux qui sont à transférer d'après l'art. 9, par. 1, seront mises au crédit respectivement au débit séparément pour chaque établissement national mentionné à l'article 1, alinéa 3 de la Convention susdite.

2°) Les titres que la Caisse d'Epargne Postale mettra à la disposition des Etats nationaux aux termes de l'article 9, paragraphe 2 (Annexe de la dite Convention) seront répartis sur la base de leur valeur nominale.

En première ligne seront attribués à chaque Etat national les titres qui seront d'un intérêt spécial pour l'Etat respectif selon la situation territoriale des objets qui leur servent de garantie ou selon le siège de l'établissement d'émission (n. II de l'Annexe).

Les titres de la dette gagée sur des chemins de fer auxquels plusieurs Etats nationaux sont simultanément intéressés (n. III de l'Annexe) seront répartis selon la proportion approximative de l'étendue, dans le territoire de chaque Etat, de la voie ferrée servant d'objet de garantie.

Les titres de la dette d'avant-guerre non gagée (n. I de l'Annexe) avec tous les coupons (Art. 9, par. 2 dernier alinéa) seront répartis définitivement comme suit:

Italie	nom. en cour.	3,500,000
Pologne	» »	17,000,000
Roumanie	» »	6,000,000
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes	» »	8,000,000
Tchécoslovaquie	» »	47,500,000

Les titres attribués à chaque Etat national selon les dispositions de ce paragraphe sont énumérés dans la liste annexée au présent Accord formant une partie intégrale de l'Accord même.

3°) Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale mentionnées à l'article 9, paragraphe 3, seront communiquées à chaque Etat pour l'établissement acquérant dans une liste séparée qui sera examinée par cet établissement en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège) des débiteurs. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale qui auront été reconnues après rectification faite d'un commun accord entre la Caisse d'Epargne Postale et l'Etat respectif seront acquises par l'établissement national intéressé avec les objets de gage.

4°) La créance en compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo mentionnée à l'article 9, paragraphe 4, sera employée à la couverture du bloc d'avoirs du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

5°) Les créances envers l'étranger cédées par la Caisse d'Epargne Postale conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la Convention susdite, respectivement à l'article I, paragraphe 1, de cet Accord, seront réparties sur la base de leur valeur nominale de la manière suivante:

Seront attribués en premier lieu à la Pologne des titres décennaux (Art. I, par. 1), en proportion pour chaque catégorie, d'une valeur globale nominale de six et demi (6.5) milliards couronnes autrichiennes calculée au cours du change moyen de la monnaie étrangère respective à la bourse de Vienne le 1er décembre 1924.

Le reste des créances susmentionnées sera attribué, proportionnellement d'après les diverses catégories, pour 13.85% à l'Italie et pour 86.15% à la Tchécoslovaquie.

6°) Le montant global de douze milliards et demi couronnes autrichiennes (1,250,000 schillings autrichiens) dont à l'article I, paragraphe 2 du présent Accord, sera réparti entre les Etats nationaux comme suit:

à l'Italie	cour. autr.	2,000,000,000	(200,000 S. autr.)
à la Pologne	» »	1,000,000,000	(100,000 » »)
à la Roumanie	» »	2,500,000,000	(250,000 » »)
au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes	» »	1,000,000,000	(100,000 » »)
à la Tchécoslovaquie	» »	6,000,000,000	(600,000 » »)

d'après le principe statué dans l'article I, paragraphe 2, de cet Accord.

La Pologne, la Roumanie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes recevront les sommes susindiquées du montant de 4 milliards et demi (450,000 S. autr.) à payer par

l'Autriche d'après l'article I, paragraphe 2 de cet Accord deux mois après l'entrée en vigueur de la Convention susdite et du présent Accord.

Article III.

L'article 16 de la Convention du 6 avril 1922 est substitué par le suivant:

La Caisse d'Epargne Postale ne calculera pas de taxes et de frais pour le transfert des avoirs, de même que pour la livraison des dépôts de titres effectuée auprès du siège de la Caisse d'Epargne Postale de Vienne.

Article IV.

Sauf les dispositions des derniers alinéas des articles I et II du présent Accord celui-ci et la Convention du 6 avril 1922 seront exécutés par la Caisse d'Epargne Postale de Vienne sur la demande de chacun des Etats intéressés aussitôt qu'il aura arrêté les données comptables du transfert des comptes courants et des livrets d'épargne avec l'administration de la Caisse d'Epargne Postale même.

Article V.

A l'article 2, premier alinéa, et à l'article 6, alinéa 4, de la Convention du 6 avril 1922, après les mots « d'un autre Etat », on ajoute le mot « national ».

Le deuxième alinéa de l'article 14 et l'article 15 de la Convention susdite sont supprimés.

Après le troisième alinéa de l'article 19 on ajoute l'alinéa suivant:

« Quand il y a un différend de grande importance financière ou préjudicielle entre l'Autriche et un ou plusieurs des autres Etats signataires, les deux membres dont au deuxième alinéa éliront un Président; en cas de désaccord, celui-ci sera nommé par la Cour Permanente de Justice Internationale. »

Article VI.

Toutes les dispositions de la Convention du 6 avril 1922 qui ne sont pas modifiées par le présent Accord additionnel restent inaltérées.

Article VII.

Le présent Accord sera ratifié le plus tôt possible.

Les Etats qui n'ont pas encore ratifié la Convention du 6 avril 1922 ratifieront simultanément la Convention même et le présent Accord.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement Italien, aux soins duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Italien.

Le présent Accord entrera en vigueur, simultanément avec la Convention du 6 avril 1922, après la ratification faite par tous les Etats Contractants.

Aussitôt que toutes les ratifications seront parvenues, on dressera un procès verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la Convention susdite et du présent Accord.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 23 février 1925, en français, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour:

L'Autriche: LOTHAIRE EGGER.
L'Italie: BENITO MUSSOLINI.
La Pologne: ZBIGNIEW SMOLKA.
La Roumanie: AL. EM. LAHOVARY.
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: MILORAD STRAZNICKY.
La Tchécoslovaquie: ANTONIN PAPIRNIK, BOHUMIL VLASAK.

ANNEXE DE L'ACCORD.

Liste des Titres attribués à chaque Etat National d'après les dispositions de l'article II, paragraphe 2 de l'Accord.

I. — ITALIE.

		Sommes nominales en couronnes
a) *Titres de la dette d'avant guerre non gagée:*		
4 % Mairente avec coupons à partir du 1er Mai 1919	1,328,000	
4 % Julirente avec coupons à partir du 1er Juillet 1919	439,000	
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1er Août 1919	512,000	
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1er Septembre 1919	1,221,000	
Total a)		3,500,000
b) *Titres énumérés sous n. II-3 de l'Annexe de la Convention*		426,400

II. — POLOGNE.

a) *Titres de la dette d'avant guerre non gagée:*		
4 % Mairente avec coupons à partir du 1er Mai 1919	6,447,000	
4 % Julirente avec coupons à partir du 1er Juillet 1919	2,135,000	
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1er Août 1919	2,488,000	
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1er Septembre 1919	5,930,000	
Total a)		17,000,000
b) *Titres énumérés sous n. II-2 de l'Annexe de la Convention*		6,483,500
c) *Quote-part des titres énumérés sous n. III-1-2 de l'Annexe de la Convention:*		
4 % Ferd. Nordbahn — Prior. Em. 1888, ö. W. 1/6, 1/12	10,000	
4 % Ferd. Nordbahn — Prior. Em. 1891, ö. W. 1/4, 1/10	10,000	
4 % Ferd. Nordbahn — Prior. Em. 1904, K. 1/6, 1/12	209,300	
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1894, K. 1/1, 1/7	1,972,600	
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1884, Silber 1/5, 1/11	527,400	
Total c)		2,729,300

III. — ROUMANIE.

		Sommes nominales en couronnes
a) *Titres de la dette d'avant guerre non gagée:*		
4 % Mairente avec coupons à partir du 1er Mai 1919	2,276,000	
4 % Julirente avec coupons à partir du 1er Juillet 1919	754,000	
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1er Août 1919	878,000	
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1er Septembre 1919	2,092,000	
Total a)		6,000,000

b) *Titres énumérés sous n.* II-5 *de l'Annexe de la Convention*		784,400
c) *Quote-part des titres énumérés sous n.* III-2 *de l'Annexe de la Convention*:		
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1894, K. 1/1, 1/7	972,400	
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1887, Silber 1/5, 1/11	255,000	
Total c)		1,227,400

IV. — ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

a) *Titres de la dette d'avant guerre non gagée*:		
4 % Mairente avec coupons à partir du 1er Mai 1919	3,034,000	
4 % Julirente avec coupons à partir du 1er Juillet 1919	1,005,000	
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1er Août 1919	1,171,000	
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1er Septembre 1919	2,790,000	
Total a)		8,000,000
b) *Titres énumérés sous n.* II-4 *de l'Annexe de la Convention*		19,600

V. — TCHECOSLOVAQUIE.

a) *Titres dc la dette d'avant guerre non gagée*:		
4 % Mairente avec coupons à partir du 1er Mai 1919	18,015,000	
4 % Julirente avec coupons à partir du 1er Juillet 1919	5,967,000	
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1er Août 1919	6,951,000	
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1er Septembre 1919	16,567,000	
Total a)		47,500,000
b) *Titres énumérés sous n.* II-1 *de l'Annexe de la Convention*		16,512,460
c) *Quote-part des titres énumérés sous n.* III-1 *de l'Annexe de la Convention*:		
4 % Ferd. Nordbahn — Prior. Em. 1888, ö. W. 1/6, 1/12	18,000	
4 % Ferd. Nordbahn — Prior. Em. 1891, ö. W. 1/4, 1/10	20,000	
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1904, K. 1/6, 1/12	420,500	
Total c)		458,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 412.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2737.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 25 novembre 1927 per la determinazione della sovvenzione relativa alla costruzione della sede stradale e dei fabbricati del secondo tronco Massalombarda-Imola della ferrovia Massalombarda-Castel del Rio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1914, n. 393, col quale venne approvata la convenzione 10 aprile 1914 per la concessione alla « Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi » della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Massalombarda per Imola a Castel del Rio;

Visti il decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 167, e il Nostro decreto 8 agosto 1920, n. 1201, coi quali vennero rispettivamente approvati gli atti, aggiuntivi alla nominata convenzione, 11 gennaio 1916 e 29 luglio 1920;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo stipulato il 25 novembre 1927 - Anno VI - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Santerno Anonima Ferroviaria già « Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi » per la determinazione della sovvenzione relativa alla costruzione della sede stradale e dei fabbricati del secondo tronco Massalombarda-Imola della ferrovia Massalombarda-Castel del Rio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 22. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 413.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 72.

Provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, relativo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, concernente disposizioni a favore dei pensionati delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di eliminare incertezze nell'applicazione delle norme di cui ai sopra citati decreti, e di togliere disparità di trattamento verificantisi nella pratica attuazione delle norme stesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 16 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, rimane in vigore per le pensioni degli ufficiali collocati a riposo dopo il 1° luglio 1926 e che provengano dal congedo provvisorio o dalla soppressa posizione ausiliaria speciale o dalla posizione ausiliaria ordinaria per applicazione dell'articolo 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599.

Per l'aumento delle pensioni di riposo agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età, prescritto per il grado con cui vennero collocati in posizione ausiliaria speciale, anteriormente al 1° luglio 1921, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 aprile 1920; per le pensioni di riposo agli ufficiali raggiunti dal limite di età di cui sopra, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1921 e il 30 giugno 1923, si considera come data di cessazione quella del raggiungimento del rispettivo limite di età.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pensioni di riversibilità. Quella del secondo comma ha effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Il termine di cui all'art. 19 del R. decreto-legge n. 486 suindicato e successive modifiche per i ricorsi contro le liquidazioni di cui al 2° comma del presente articolo è fissato al 31 marzo 1928.

Art. 2.

Le riduzioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si applicano anche alle pensioni od assegni, spettanti per cessazioni dal servizio posteriori al 1° luglio 1926, aumentati a termini del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.

Le suddette riduzioni hanno effetto dalla decorrenza della pensione o dell'assegno di cui sopra; in nessun caso, però, anteriormente al 1° gennaio 1927.

Art. 3.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, modificato col precedente art. 2, è applicabile soltanto dalla data del raggiungimento del limite di età di cui all'articolo ora detto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 24. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 414.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 74.

Aggregazione dei comuni di Cantalice, Contigliano, Poggio Fidoni e Vazia al comune di Rieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cantalice, Contigliano, Poggio Fidoni e Vazia sono aggregati a quello di Rieti.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 27. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 415.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 73.

Delimitazione territoriale e riparto patrimoniale fra il comune di Tonezza e quello di Forni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la legge 4 febbraio 1926, n. 242, con cui la frazione Forni è stata distaccata dal comune di Tonezza e costituita in Comune autonomo;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale, predisposto in esecuzione della precitata legge e vistato in data 28 aprile 1927 dall'ufficio del Genio civile di Vicenza, nonchè il progetto di riparto patrimoniale;

Veduti i verbali in data 22 e 25 febbraio 1927 e 20 ottobre 1927 dai quali risulta che i rappresentanti dei comuni di Forni e di Tonezza hanno approvato entrambi i progetti suindicati;

Veduti i pareri espressi dalla Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Vicenza, con i poteri del Consiglio provinciale, nell'adunanza 23 giugno 1927 e dalla Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza dell'11 luglio 1927;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine tra il comune di Tonezza e quello di Forni è stabilito in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 28 aprile 1927 dall'ufficio del Genio civile di Vicenza.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La separazione patrimoniale fra i due Comuni sarà effettuata in conformità del progetto approvato dai rappresentanti dei Comuni anzidetti con verbale in data 20 ottobre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 26. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 416.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 77.

Riunione dei comuni di Marmora e Canosio in un unico Comune con capoluogo Marmora.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Marmora e Canosio, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Marmora.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 30. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 417.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 75.

Riunione dei comuni di San Paolo della Valle e Solbrito in un unico Comune denominato « San Paolo-Solbrito » con sede a San Paolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Paolo della Valle e Solbrito, in provincia di Alessandria, sono riuniti in unico Comune denominato « San Paolo-Solbrito » con sede a San Paolo.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 28. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 418.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 76.

Riunione dei comuni di Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Figliaro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune, con capoluogo e denominazione « Figliaro ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 29. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **419.**

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. **78.**

Aggregazione del comune di Birori a quello di Macomer.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Birori è aggregato a quello di Macomer.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 31. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **420.**

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. **79.**

Modificazione della denominazione del comune di Olgiate Molgora in « Olgiate Calco ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1927, n. 1032, con cui i comuni di Calco e Mondonico sono stati aggregati a quello di Olgiate Molgora;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune costituito mediante l'aggregazione dei comuni di Calco e Mondonico a quello di Olgiate Molgora è denominato « Olgiate Calco ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 32. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **421.**

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. **80.**

Riunione dei comuni di Pieve Tesino, Cinte Tesino e Bieno in un unico Comune denominato « Pieve Tesino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pieve Tesino, Cinte Tesino e Bieno, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune denominato « Pieve Tesino ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 33. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **422.**

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. **81.**

Riunione dei comuni di Dusino e San Michele d'Asti in un unico Comune denominato « Dusino-San Michele ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Dusino e San Michele d'Asti, in provincia di Alessandria, sono riuniti in unico Comune denominato « Dusino-San Michele ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 34. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 423.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 83.

Riunione dei comuni di Carobbio e Santo Stefano del Monte degli Angeli in un unico Comune denominato « Carobbio degli Angeli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carobbio e Santo Stefano del Monte degli Angeli, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Carobbio degli Angeli » con la sede municipale a Carobbio.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 36. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 424.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 82.

Separazione della frazione Pomonte dal comune di Deruta ed aggregazione di essa al comune di Gualdo Cattaneo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Pomonte è separata dal comune di Deruta ed aggregata a quello di Gualdo Cattaneo.
Al prefetto di Perugia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i due Comuni predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 425.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 84.

Aggregazione dei comuni di Arola e Nonio a quello di Cesara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Arola e Nonio sono aggregati a quello di Cesara.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 426.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 86.

Aggregazione del comune di Trenta d'Isonzo a quello di Sonzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Trenta d'Isonzo è aggregato a quello di Sonzia.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 47. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 427.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 90.

Riunione dei comuni di Cossano Belbo e Rocchetta Belbo in un unico Comune denominato « Cossano Belbo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cossano Belbo e Rocchetta Belbo, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con denominazione e sede « Cossano Belbo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 51. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 428.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 87.

Aggregazione dei comuni di Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Mangone e Parenti a quello di Rogliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Mangone e Parenti sono aggregati a quello di Rogliano.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 48. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 429.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 88.

Aggregazione dei comuni di Bestagno, Villa Guardia e Villa Viani a quello di Pontedassio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bestagno, Villa Guardia e Villa Viani sono aggregati a quello di Pontedassio.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 49. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 430.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 89.
Aggregazione del comune di Petriano a quello di Colbordolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Petriano, in provincia di Pesaro, è aggregato a quello di Colbordolo.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 50. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 431.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 91.
Riunione dei comuni di Barbania, Front e Vauda di Front in un unico Comune con capoluogo Barbania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Barbania, Front, Vauda di Front, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Barbania.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 52. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 432.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2710.
Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di irrigazione della Prevaldesca, in Valeggio sul Mincio.

N. 2710. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolta l'Amministrazione del Consorzio di irrigazione della Prevaldesca, con sede nel comune di Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, e si provvede per la nomina di un commissario straordinario.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 433.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2712.
Soppressione del Regio consolato di 2ª categoria in Brno.

N. 2712. R. decreto 18 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Brno viene soppresso, e i territori della Moravia passano nella circoscrizione del Regio consolato in Moravoska Ostrawa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 434.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2719.
Fusione della Cassa di risparmio e Monte di pietà di Casale Monferrato con la Cassa di risparmio di Torino.

N. 2719. R. decreto 22 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio e Monte di pietà di Casale Monferrato con la Cassa di risparmio di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 435.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2720.

Approvazione dello statuto dell'« Orfanotrofio Vincenzo Giudice Imperia », in Naro.

N. 2720. R. decreto 4 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'« Orfanotrofio Vincenzo Giudice Imperia », con sede in Naro.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 436.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2721.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto sordomute Scalabrini », in Piacenza.

N. 2721. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituto sordomute Scalabrini », con sede in Piacenza, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio « Calabria », in Catanzaro, e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1314, e 3 gennaio 1926, n. 29, concernenti provvedimenti per incoraggiare la produzione di sementi di grano;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, che riconosce quale ente morale il Consorzio « Calabria » per la produzione e selezione sementi;
Vista la nota 14 dicembre 1927, n. 38593, del prefetto di Catanzaro, dalla quale risultano alcune irregolarità nel funzionamento del detto Consorzio;
Ritenuta, pertanto, la necessità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del Consorzio e di nominare un commissario per la temporanea e straordinaria amministrazione dell'ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio « Calabria » per la produzione e selezione sementi, con sede in Catanzaro, è sciolto.

L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, che avrà tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e durerà in carica sei mesi.

Il predetto commissario sarà coadiuvato da un sub-commissario che integrerà e sostituirà l'azione del commissario nei casi di assenza o di impedimento di questi.

Art. 2.

Le funzioni di commissario, di cui al precedente articolo, sono conferite al gr. uff. barone Evelino Marincola di S. Floro e quelle di sub-commissario al barone Luigi Zinzi.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1928.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.

Autorizzazione alla Società anonima Banca popolare cosentina di Cosenza ad istituire un'agenzia di città in Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca popolare cosentina con sede in Cosenza è autorizzata ad istituire un'agenzia di città in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1928.

Autorizzazione alla Società anonima Banca italo-britannica, di Milano, ad istituire un'agenzia di città in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca italo-britannica con sede in Milano è autorizzata ad istituire un'agenzia di città in Genova (zona del Porto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giulio Erschen di Michele, nato a Trieste il 17 ottobre 1873 e residente a Trieste, via Sant'Anastasio n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giulio Erschen è ridotto in « Ersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Erschen nata Tipelt fu Giuseppe, nata il 3 gennaio 1872, moglie;
2. Giorgio di Giulio, nato il 25 novembre 1906, figlio;
3. Roberto di Giulio, nato il 15 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Bruno Gabrovsek fu Rodolfo, nato a Trieste il 2 maggio 1899 e residente a Trieste, via Udine n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carpineti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Gabrovsek è ridotto in « Carpineti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 2 febbraio 1928 - Anno VI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni.

Per effetto dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 4 febbraio 1928 - Anno VI, ha inviato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2714, che proroga il termine di esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova per il lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Destra Sile Superiore » (Treviso).

Con decreto n. 698 del 3 febbraio 1928 - Anno VI, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica « Destra Sile Superiore » (Treviso) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 16 agosto 1927, modificandone d'ufficio:

1° l'art. 9 per riconoscere, a norma dell'art. 74 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, che i proprietari i quali non raggiungono il minimo di superficie posseduta o di contribuenza stabilito per l'esercizio del voto, possono riunirsi fino a raggiungerlo, per aver così diritto ad un voto complessivamente da esercitarsi da uno di essi per delega degli altri;

2° gli articoli 39 e 57 per sopprimere le disposizioni che, in contrasto con le norme del citato testo unico, attribuiscono al Prefetto la competenza a decidere sui ricorsi contro le deliberazioni in genere degli organi consorziali;

3° l'art. 53 per chiarire che i criteri di classifica dei terreni, dopo la deliberazione dell'assemblea generale, devono essere approvati dal Ministero, e per stabilire che in via provvisoria il riparto delle spese di bonifica sarà effettuato in ragione di superficie, sin tanto che non sia adottato altro indice del grado d'interesse.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3.50 %	791092 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Viner Bona, Fiorella e Carlo-Luigi di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Pietrasanta (Lucca) . . . . per l'usufrutto: Dominicis Marianna fu Leopoldo, ved. Bufalini Giovanni.	L.	430.50
3.50 %	62945 Smarrito il solo foglio di ricevute di pagamento del controindicato certificato	Ferrari Clementina nata Beni fu Sante, domic. a Torino .	»	35 —
Cons. 5 %	375014	Vaccaroni Carlo fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Zorloni Angela fu Giacomo ved. Vaccaroni, domic. a Milano	»	2530 —
»	187664	de Pompeis Alessandrina di Ettore, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano	»	5 —
»	144893	de Pompeis Ettore fu Vincenzo, domic. a Milano . . .	»	5 —
3.50 %	160490	Cortese Ferdinanda di Luigi, moglie di Gastinelli Annibale fu Giovanni Battista, domic. a Torino, vincolata . . .	»	1281 —
Con. 5 %	348294	Nigra De Rossi Costantino fu Natale, minore sotto la p. p. della madre Martinolo Lidia fu Ferdinando, ved. di Nigra De Rossi Natale, domic. a Torino	»	10 —
»	291383	Nigra De Rossi Ferdinando e Costantino fu Natale, minori ecc. come la precedente, domic. a Castellamonte Canavese (Torino)	»	190 —
»	262973	Nigra De Rossi Fernando e Costantino fu Natale, minori ecc. come la precedente	»	150 —
»	238250	Intestata come la precedente	»	690 —
»	167066	Intestata come la precedente	»	15 —
3.50 %	661619 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cavaceppi Giulia fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Barbara Rovati o Rovatti Barbara di Antonio, ved. di Carlo Cavaceppi, dom. a Roma . . per l'usufrutto: Rovati o Rovatti Barbara ved. di Cavaceppi Carlo, domic. a Roma.	»	101.50
»	661621	Intestata come alla proprietà precedente	»	304.50
Cons. 5 %	431213	Santucci Pasqualina di Rocco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Morcone (Benevento)	»	110 —
»	168813	Pieroni Vilde di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Pieve Fosciana (Massa)	»	110 —
3.50 %	259298	Bertasso Pietro fu Clemente, domic. in Avigliana (Torino) vincolata	»	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato ad Udine il 14 dicembre 1923.	20822	Martinelli Giacomo fu Antonio e fu Della Putta Sabina, detto « Marendi » . . . . Capitale L.	5600 —
3.50 %	274541	Trigo Domenico di Giovanni, domic. a Castellaro de' Giorgi (Pavia) vincolata . . . . »	17 50
Cons. 5 %	190322	Santiago Arata fu Giovanni, domic. in Arica (Chile) . . »	8 100
3.50 %	18263	Morelli Basilio di Vincenzo, domic. a Carovigno (Lecce) . »	14 —
»	531988	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
Cons. 5 %	241425 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Ratti Giuseppina fu Emilio, moglie di Lazzari Giovanni, domic. a Brescia . . . . » per la proprietà: Ratti Nino, Emilio, Ercole, Carlo e Maria di Gaetano, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Ratti Gaetano fu Emilio, domic. a Milano legatari indivisi di Ratti Gaetano fu Francesco.	4850 —
3.50 %	117126 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossari Alfonsina fu Vincenzo, nubile, dom. ad Ozzano Monferrato (Alessandria) . . . . . . » per l'usufrutto: Porta Francesca fu Francesco, ved.ª Rossari Vincenzo.	304 50
Cons. 5 %	280533	Giono Rosa fu Pietro ved.ª di Rudellat Stefano, presunta assente, sotto la curatela di Bertarione Costantino fu Michele, dom. a Drusasco (Torino) . . . . »	285 —
»	442347	Carbone Giuseppina fu Luigi, moglie di Cennamo Luigi, domic. ad Atripalda (Avellino), vincolata . . . . »	995 —
3.50 %	550030 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Frates Ambrogia, Arturo, Achille fu Adolfo, minori sotto la p. p. della madre Trinchieri Luigia di Carlo Francesco, ved. di Frates Adolfo, domic. a Melzo (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Trinchieri Luigia di Carlo Francesco, vedova Frates.	49 —

Roma, 31 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	82265	Gobbi Angela fu Antonio, vedova di Firenzuoli Ezio, domiciliata a Genova, vincolata . . . . L.	200 —
»	205668	Intestata come la precedente, domiciliata a Ronciglione (Roma), vincolata . . . . L.	850 —
3.50 %	701622	Parrocchia di San Giovanni Battista in Torano di Roccamonfina (Caserta) . . . . L.	203 —
»	411635	Parrocchia di San Giovanni Apostolo di Torano e Filorsi in Roccamonfina (Caserta) . . . . L.	70 —
Prestito Naz. 5 %	8544	Cinque Antonio fu Domenico, domiciliato a Positano (Salerno). L.	250 —
Cons. 5 %	110585	Intestata come la precedente . . . . L.	500 —
»	170833	Intestata come la precedente . . . . L.	250 —
»	123369	Di Levo Teresa di Antonio, moglie di Cinque Antonio fu Domenico, domiciliata a Positano (Salerno) . . . . . L.	250 —
»	49942	Giolli Igino di Andrea, domiciliato a New York . . . . L.	250 —
Prestito Naz. 5 %	17641	Elena Lazzaro fu Pasquale, domiciliata a Sestri Ponente (Genova) . . . . L.	10 —
3.50 %	541735	Opera Pia Ricovero Morri Abbondanzi, amministrata dalla Congregazione di carità di Faenza (Ravenna) . . . . . L.	70 —
Cons. 5 %	428080	Biondi Teresa fu Gioacchino, moglie di Glorio, domiciliata a Diano Marina (Imperia) . . . . L.	350 —
Prestito Naz. 5 %	25781	Proserpio Clorinda fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Lercaro Anna fu Giovanni Battista, vedova di Proserpio Gaetano, domiciliata a Genova . . . . L.	100 —
3.50 %	140692	Comune di Gioia dei Marsi (Aquila), vincolata . . . . L.	77 —
3.50 % (1902)	5311	Parrocchia di San Vittorino e Sant'Antonio in Villa Grotte Cittaducale (Aquila) . . . . L.	28 —
Cons. 5 %	51534	Romano Filippo di Giovanni, domiciliato a Carbone (Potenza). L.	750 —
3.50 %	805212	Forte Giorgio fu Luigi, domiciliato a Venezia . . . . L.	763 —

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: Cirese.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** **(Elenco n. 23).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	180097	950 —	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angelina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Chiaramonte Gioacchino fu Rocco e da Beatrici *Adalgisa* fu Pietro, dom. a Brescia.	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angiolina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Chiaramonte Gioacchino fu Rocco e da Beatrici *Cleopatra* fu Pietro, dom. a Brescia.
3.50 %	642654	287 —	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angelina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Beatrici *Adalgisa* fu Pietro moglie di Chiaramonte Gioacchino, dom. a Brescia.	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angiolina* di Gioacchino, minorenni sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Beatrici *Cleopatra* fu Pietro, moglie di Chiaramonte Gioacchino, dom. a Brescia.
Cons. 5 %	47418	285 —	Molinari *Maria* fu Adamo, minore sotto la p. p. della madre Bignami Carmelina fu Vittorio, ved. Molinari, dom. a Pallanza (Novara).	Molinari *Carolina-Maria* fu Adamo, minore ecc. come contro.
»	237519	585 —	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli; con usuf. vital. a Stasi *Teresa-Rosa* fu Ercole, ved. di Conti Francesco, dom. a Cerignola (Foggia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Stasi *Rosa* fu Ercole, ved. ecc. come contro.
»	311041	90 —	Castagneri *Margherita* fu Battista, moglie di Tetti Dario, dom. ad Ala di Stura (Torino).	Castagneri *Maria-Margherita* fu Battista, moglie ecc. come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Milano, il 26-1-925 pel deposito di cartelle.	8590	Cap.le 1,500 —	Brusa *Adele* ved. Albani fu Angelo.	Brusa *Marcellina-Adelaide* fu Angelo, ved. Albani.
Cons. 5 % »	440576 440577	1,580 — 1,580 —	Caimi Emilia / Caimi Bruna } fu Beniamino, minori sotto la p. p. della madre *Bergna* Rosa fu Giuseppe, ved. Caimi, dom. a Cantù (Como).	Caimi Emilia / Caimi Bruna } fu Beniamino, minori sotto la p. p. della madre *Bargna* Rosa fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
3.50 %	311422	525 —	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Dante-Simone*, dom. a Susa (Torino).	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Simone-Dante*, dom. a Torino, nel primo e quarto titolo, e dom. a Susa (Torino) nel secondo e terzo titolo.
» » 5 % (1901)	647609 716842 1005277	245 — 350 — 50 —	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Dante*, dom. a Torino i due primi e l'ultimo dom. a Susa (Torino).	
Cons. 5 %	453410	1,775 —	Zavattieri Iolanda di Ferdinando *moglie* di Romano Filippo di Pietro, dom. a Palermo, vincolata.	Zavattieri Iolanda di Ferdinando, *minore emancipata sotto la curatela del marito Romano Filippo di Pietro*, dom. a Palermo, vincolata.
»	80631	100 —	*Baratto* Celeste fu Gaspare, dom. a New York.	*Boratto* Celeste fu Gaspare, dom. a New York.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	307028	59.50	Poncet Pietro Serafino del fu *Pietro-Gregorio* e della fu Matilde *Brodon*, minore sotto la tutela di Brodon Giacomo, dom. a Marsiglia (Francia); con usuf. vital. a *Elisabetta Lantelme* fu *Giuseppe*, ved. di Poncet *Pietro Gregorio*, dom. a Marsiglia.	Poncet Pietro Serafino fu *Pietro* e fu *Beraudon* Matilde, minore sotto la curatela di *Beraudon* Giacomo, dom. a Marsiglia (Francia) con usuf. vital. a *Lantelme Charret Maria Elisabetta* fu *Giovanni Giuseppe*, ved. di Poncet *Pietro*, dom. a Marsiglia.
»	760427	700 —	Ghisolfo *Agostino* fu Luigi, dom. a Rapallo (Genova).	Ghisolfo *Giovanni Agostino* fu Luigi, dom. a Rapallo (Genova).
»	429451	1,400 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	118075	180 —	*Largader* Domenico di Simone, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	*Largiader* Domenico di Simone, minore ecc. come contro.
3.50 % (1902)	12746	70 —	Riaudi *Antonio* fu Giovanni, dom. a Visinale, frazione di Pasiano (Udine).	Riaudi *Francesco-Antonio* fu Giovanni, dom. come contro.
3.50 % (1906)	142821	77 —	Riaudi *Antonio* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Riaudi *Francesco-Antonio* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	222077	450 —	Rosazza Maria fu Grato, nubile, dom. a Montesinaro frazione del comune di Piedicavallo (Novara).	Rosazza *Giangros* Maria fu Grato ecc. come contro.
3.50 %	444058	49 —	Prario *Maria* fu Giuseppe, moglie di Rosazza Grato, dom. a Piedicavallo (Novara).	Prario *Brusch Anna-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.

Roma, 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

I coniugi Angiola De Angelis Effrem fu Girolamo e Michele Lucarelli fu Michele, domiciliati in Napoli, con atto notificato il 5 settembre 1927, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Rocca Carlo addetto al Tribunale di Firenze, hanno diffidato il sig. Salvi Alfredo, quale liquidatore della Banca cattolica toscana, con sede in Firenze, a consegnare ai predetti coniugi, nel termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno il certificato di rendita consolidato 5 per cento, n. 292.454 di L. 7200, intestato alla stessa signora Angiola De Angelis Effrem con vincolo dotale.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si avverte che trascorso il detto termine senza la consegna o senza che siano intervenute regolari opposizioni il certificato sopradescritto sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico procederà a nuova iscrizione nel Gran Libro o alla emissione d'un nuovo corrispondente titolo.

Roma, 5 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.28	Belgrado	33.30
Svizzera	363.90	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.143	Albania (Franco oro)	365.80
Olanda	7.628	Norvegia	5.02
Spagna	322.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.508	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.667	Danimarca	5.08
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	74.40
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.325
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.20
New York	18.915	Littorio 5 %	83.95
Dollaro Canadese	18.885	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.575
Oro	364.97		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia speciale e clinica medica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 con il quale il personale assistente viene ripartito fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Veduto il benestare della Finanza, concesso con ministeriale 18 novembre 1927, n. 118490;

Si dichiara

aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia speciale e clinica medica presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

Il concorso è per esami, a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuta la idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra, avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 28 febbraio 1928, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età, alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una università o istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Milano, addì 1° gennaio 1928 - Anno VI

Il Direttore: P. Stazzi.

(2ª pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 con il quale il personale assistente viene ripartito fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il benestare della Finanza concesso col ministeriale 22 dicembre 1927, n. 120731;

Dichiara

aperto un concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia degli animali domestici presso questo Istituto (gruppo A, grado 11°) con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al 4° grado incluso, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggiore numero dei voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 28 febbraio 1928 alla segreteria dell'Istituto, la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università od istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Torino presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Torino, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il Direttore: Prof. Pietro Ghisleni.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.